PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2004/0137(COD)

18.3.2005

PARERE

della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo
(COM(2004)0448 – C6-0143/2004 – 2004/0137(COD))

Relatore per parere: Phillip Whitehead

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta della Commissione, volta ad affrontare il problema del riciclaggio di denaro.

Il riciclaggio di denaro è un reato che può comportare gravi conseguenze, in termini sia di sicurezza fisica (ad esempio atti terroristici) che di protezione dei consumatori e di adeguato funzionamento del mercato interno. È un reato che va combattuto con ogni mezzo possibile, ma con modalità adeguate e proporzionate. Necessità e proporzionalità dovrebbero costituire i principi guida della legislazione europea in materia di riciclaggio di denaro, e pertanto il relatore per parere:

- accoglie con favore l'approccio basato sul rischio adottato dalla Commissione per quanto riguarda l'obbligo di *due diligence*, in quanto garantisce maggiore flessibilità e riflette l'ampiezza dei settori coperti dalla legislazione. Tale approccio per "tappe", che opera una distinzione tra *due diligence* generale, semplificata e rafforzata, contribuisce a far sì che l'accesso del consumatore a beni e servizi e il funzionamento del mercato interno siano ostacolati soltanto in caso di legittimo sospetto di riciclaggio di denaro;

- appoggia l'approccio secondo cui gli obblighi imposti al cliente in materia di *due diligence* e di conservazione dei documenti, contemplati nella direttiva in esame, andrebbero altresì applicati ad attività e professioni al di fuori del campo finanziario - in particolare alle case da gioco - qualora i clienti intraprendano transazioni finanziarie superiori a una determinata soglia. Tuttavia, conformemente alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)[1], le soglie andrebbero aumentate;

- conviene che anche le transazioni finanziarie rientranti nell'ambito dei contratti assicurativi andrebbero controllate. Tuttavia, la soglia concernente le assicurazioni vita è ritenuta troppo bassa e andrebbe modificata, in quanto un livello troppo basso imporrebbe al settore assicurativo un onere insostenibile in termini di spiegamento di risorse umane. Ai fini dell'alleviamento dell'onere a carico dei prestatori di altri tipi di servizi assicurativi (quali assicurazioni auto e assicurazioni mobiliari) e degli acquirenti di tali servizi, va altresì previsto un sistema di "verifica su richiesta" al posto dell'effettuazione di controlli su clienti potenziali prima della stipula della polizza;

- esorta la Commissione a riesaminare la definizione di titolare economico ai fini della sua determinazione. La soglia proposta del 10% per quanto riguarda la proprietà o il controllo dei titolari economici è eccessivamente ambiziosa e condurrebbe ad effettuare controlli superflui e onerosi su individui che non hanno il controllo della società in questione;

- chiede alla Commissione di definire norme che determinino come andrebbe esercitata in pratica la discrezione associata al processo di *due diligence*.

[1] http://www1.oecd.org/fatf/40Recs_en.htm

EMENDAMENTI

La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Articolo 3, paragrafo 8, lettera a)	
a) ***la*** persona fisica che, in ultima analisi, possieda o controlli, direttamente o indirettamente, almeno ***il 10%*** delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	a) ***una*** persona fisica che, in ultima analisi, possieda o controlli, direttamente o indirettamente, almeno ***un terzo*** delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
Motivazione *Si ritiene troppo esigua la soglia del 10%. Si può esercitare un'influenza concreta su una società soltanto controllando almeno un terzo delle azioni o dei diritti di voto.*	
Emendamento 2 Articolo 3, paragrafo 8, lettera b)	
b) ***la*** persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno ***il 10%*** del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una	b) ***una*** persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno ***un terzo*** del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

Motivazione

Si ritiene troppo esigua la soglia del 10%. Si può esercitare un'influenza concreta su una società soltanto controllando almeno un terzo delle azioni o dei diritti di voto.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 10

(10) "persone politicamente esposte": ***le persone fisiche*** che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche ***e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio, come pure i membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami***;	(10) "persone politicamente esposte": ***individui*** che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche***, quali Capi di Stato o di governo, personalità politiche di rilievo, quadri superiori della pubblica amministrazione, della magistratura o delle forze armate, dirigenti superiori di imprese statali, alti funzionari di partiti politici, ma non i quadri intermedi o più bassi. I rapporti d'affari con membri della famiglia di persone politicamente esposte o con soggetti strettamente associati ad esse comportano rischi di reputazione analoghi a quelli inerenti a tali rapporti con le persone politicamente esposte stesse.***

Motivazione

La definizione di persone politicamente esposte formulata dalla GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) è più precisa di quella data dalla Commissione.

Emendamento 4
Articolo 5

Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti ***e*** libretti di risparmio anonimi ***o conti intestati a nomi fittizi***.	Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti ***o*** libretti di risparmio anonimi. ***Tutti i conti intestati a un nome diverso dal nome legale del titolare sono soggetti all'obbligo di due diligence nel rapporto con la clientela.***

Motivazione

La disposizione non tiene conto di quanti possano ricorrere a nomi professionali, inclusi gli pseudonimi. Il requisito principale è che l'identità dell'individuo sia nota all'ente finanziario o creditizio, sebbene con controlli supplementari nel caso di un cliente che utilizzi un nome diverso dal suo nome legale.

Emendamento 5
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Eccezionalmente, nel caso di finanziamento di premi assicurativi, l'obbligo di due diligence nel rapporto con la clientela è applicato solo al momento della richiesta di risarcimento, non al momento della vendita della polizza.

Motivazione

Sussiste un basso rischio di riciclaggio di denaro in sede di vendita di polizze assicurative casa, auto e impresa. Risulta più efficace affrontare al momento della richiesta di risarcimento qualsiasi sospetto si possa avere. La formulazione originaria pone un ostacolo potenziale al funzionamento del mercato interno e all'accesso dei consumatori alle assicurazioni.

Emendamento 6
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che ***acquisti o*** venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a ***1 000*** EUR.	1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a ***3 000*** EUR.

Or. en

Motivazione

La soglia oltre la quale scattano le procedure di controllo e indagine è fissata a 15.000 euro per tutte le professioni ed attività con l'eccezione delle case da gioco, per le quali la soglia è fissata al livello sproporzionatamente basso di 1.000 euro. L'emendamento mira ad aumentare detta soglia a 3.000 euro, conformemente alle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale, affinché la lotta contro il riciclaggio del denaro sia condotta in modo più mirato. L'emendamento intende inoltre imporre che l'assolvimento degli obblighi di "due diligence" nel rapporto con la clientela abbia luogo nella fase in cui il cliente incassa il denaro all'uscita dalla casa da gioco, dal momento che questo è il punto cruciale nella lotta contro il riciclaggio del denaro.

Emendamento 7
Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)

a) i contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i ***1 000 EUR*** o il cui premio unico sia di importo non superiore a ***2 500 EUR***;	a) i contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i ***3 000 EUR*** o il cui premio unico sia di importo non superiore a ***7 500 EUR***;

Motivazione

Una soglia così bassa darebbe indebitamente luogo a trattamento discriminatorio nei confronti di vecchi consumatori, che si vedrebbero costretti a pagare ingenti somme per un'assicurazione vita.

Emendamento 8
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite prove documentali supplementari;	a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite prove documentali supplementari ***o mediante mezzi elettronici***;

Motivazione

Gli enti finanziari e creditizi in qualsiasi parte dell'UE hanno investito nella messa a punto di sofisticati sistemi e processi elettronici di verifica. Sussiste un basso rischio di riciclaggio di denaro in sede di vendita di polizze assicurative casa, auto e impresa. Risulta più efficace affrontare al momento della richiesta di risarcimento qualsiasi sospetto si possa avere. La formulazione originaria pone un ostacolo potenziale al funzionamento del mercato interno e all'accesso dei consumatori alle assicurazioni.

Emendamento 9
Articolo 16

La presente sezione non si applica ai rapporti ***di esternalizzazione o*** di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere assimilati, ai sensi del contratto, all'ente o alla persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.	***Gli articoli 13 e 15 della presente direttiva non si applicano*** ai rapporti di agenzia ***tra enti o persone coperte dalla presente direttiva e parti terze per quanto concerne l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c),*** nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono

essere assimilati, ai sensi del contratto, all'ente o alla persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

L'articolo 13 prescrive che le parti terze siano equiparate a quelle di cui all'articolo 2. Tuttavia in taluni Stati membri alcune imprese, quali concessionari di veicoli e altri rivenditori, operano come agenti di enti creditizi e ottengono dati per conto di questi ultimi. Pur poggiando la responsabilità ultima sull'ente creditizio, l'agente può effettuare controlli basilari, come verificare l'identità fotografica. Il presente emendamento pertanto mira ad accelerare i controlli relativi all'identità e a rimuovere un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo
Riferimenti	(COM(2004)0177 – C6-0005/2004 – 2004/0065(COD)
Commissione competente per il merito	JURI
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	ECON 15.9.2004
Cooperazione rafforzata	Sì
Relatore per parere Nomina	Wolf Klinz 13.9.2004
Esame in Commissione	1.2.2005 21.2.2005 14.3.2005
Approvazione degli emendamenti	15.3.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 38 contrari: 2 astensioni: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Lars Wohlin
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Ona Juknevičienė, Werner Langen, Jules Maaten, Thomas Mann, Andreas Schwab
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	